



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE VERBALE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 19 del 16.07.2021

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **SEDICI** del mese di **LUGLIO**, dalle ore 17:00 presso la Sala del Museo del TEMPO E DELL'AMORE.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	X					
06	SPINELLI VINCENZO	X					
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGLIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X					
Assegnati n. 13		In carica n. 13		Presenti n. 13		Assenti n. =	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il **PRESIDENTE** Avv. Vincenzo Carrozzino.

Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Antonio Marino. E' presente la Responsabile del Settore Finanziario, d.ssa Antonietta Grosso Ciponte.

Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco.

Il Consigliere comunale Stefania Scoglio dichiara che nelle tariffe della TARI non sono previste in modo specifico le categorie dei vivai, barbieri, estetisti e parrucchieri.

Il Responsabile del Settore finanziario dr.ssa Antonietta Grosso Ciponte chiarisce che le categorie di utenza menzionate dal Consigliere Scoglio sono ben evidenziate nel prospetto delle tariffe.

Il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Carrozzino chiede lumi sui criteri utilizzati per applicare le riduzioni e le agevolazioni alle utenze non domestiche.

Il Responsabile del Settore finanziario dr.ssa Antonietta Grosso Ciponte precisa che i criteri utilizzati dall'Amministrazione sono stati quelli di applicare le maggiori o minori riduzioni per le utenze non domestiche in base alle maggiori o minori restrizioni anticovid subite.

Il Consigliere comunale Vincenzo Spinelli esprime forti dubbi sulla correttezza sulla rappresentazione dei costi fornita dalla società Calabria Maceri. In particolare le maggiori perplessità riguardano, a suo avviso, la corretta contabilizzazione dei contributi CONAI e la quantificazione dei costi generali di gestione. Pertanto chiede che l'argomento posto all'ordine del giorno venga rinviato unitamente al punto successivo ad esso strettamente connesso.

Il Consigliere comunale del gruppo consiliare *"Belvedere Città futura"* Eugenio Greco lamenta il fatto che i temi, così importanti, del Consiglio comunale non siano trattati e preparati prima. Rimarca negativamente il fatto che tra i costi del PEF della Tari è previsto un fondo di svalutazione crediti pari ad €. 210.000,00. Si tratta di un dato contabile indiziario di un'insufficiente lotta all'evasione.

Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti la proposta del Consigliere Spinelli di rinviare la seduta del Consiglio comunale.

Si dà atto che il Consiglio vota all'unanimità il rinvio della seduta del Consiglio comunale.

Comune di Belvedere Marittimo

Provincia di Cosenza

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:	TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021
----------	--

IL SINDACO

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto nel caso del Comune di Belvedere Marittimo l'Ente di governo dell'Ambito è attualmente in fase di strutturazione, e pertanto non può procedere alla validazione del Piano, così come comunicato dall'ATO Cosenza con nota prot. 8136 del 17.06.2021;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune, che dovrà quindi provvedere direttamente alla validazione del PEF;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Visto l'art. 2 del decreto legge 30 giugno 2021, n. 21, che ha differito l'approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe TARI al 31.07.2021;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

Dato atto che per la definizione del Piano l'Ente si è avvalso del supporto della società GF Ambiente s.r.l., specializzata nel settore, al fine di verificarne la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari, in particolare analizzando:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

Dato atto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 2.115.018,97, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 956.490,32 di cui € 536.552,73 riferibili alle utenze domestiche ed € 414.655,29 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 1.158.528,66 di cui € 836.023,42 attribuibili alle utenze domestiche ed € 327.787,54 a quelle non domestiche;

Ritenuto per quanto sopra di approvare e validare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale e alla validazione del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile da parte dei Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti reso con verbale n. 13 del 07.07.2021, acquisito al protocollo dell'Ente al n.9279 del 08.07.2021;

PROPONE

1) di approvare e validare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativi allegati (Allegato A) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;

3) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

4) di dichiarare, con separata e successiva votazione, resa nelle forme e nei modi di legge, l'atto deliberativo urgente e immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Sindaco

F.to Dott. Vincenzo Cascini

TARI (Tassa rifiuti) - Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Finanziario e il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilasciano PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 08.07.2021

Il Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo
Geom. Pasquino Calabrese


Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa A. Grosso Ciponte

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia PARERE FAVOREVOLE sulla presente proposta.

Data 08.07.2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa A. Grosso Ciponte



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

87021 – PROVINCIA DI COSENZA

VIA M. MISTOMI-, 1 -87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS)

UFFICIO DEL REVISORE

Parere 13/2021

La sottoscritta Russo Dott.ssa Santina, nominata con deliberazione di C.C. n. 17 del 11-08-2020 per il triennio 2020-2022 procede nella data del 07-06-2021 alla redazione del presente

PARERE

(art. 239 c. 2 Dlgs 267/2000)

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021

PREMESSE

L'art. 239 del Tuel, così come modificato dall'art. 3 c. 1 del DL 174/2012, convertito in Legge 213/2012, stabilisce che:

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: esprimendo dei pareri non solo sulle variazioni di bilancio. Nei pareri di cui al comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
2. L'Organo di Revisione tiene conto che, il Comune di Belvedere Marittimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.10.2019 ha dichiarato il dissesto finanziario e pertanto è tenuto, per tutta la durata della procedura di risanamento ad operare in materia di gestione di bilancio, secondo i dettami dell'art. 250, comma 1 e 2, del TUEL;

- L'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- L'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia dei rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificatamente: . Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi "inquina paga" (lett. F), approvazione delle tariffe definitive, ai sensi della legislazione vigente, dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento... (lett. H), verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...

— RICHIAMATE

- la deliberazione n. 443/2019/R/ rif del 31 ottobre 2019 di ARERA in, particolare l'art. 6 rubricato "procedure di approvazione" che prevede che il PEF, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR, sia poi validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato da adeguati profili di terzietà rispetto al gestore e all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso, trasmesso ad

ARERA che ne verifica la coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;

- Nell'ambito territoriale cui appartiene il Comune Belvedere Marittimo, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni della legge n. 148/2011 e che pertanto le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- La dichiarazione di veridicità dei dati e la completezza della documentazione è sottoscritta dal Sindaco;
- la deliberazione n. 52/2020 del 03 marzo 2020 di ARERA rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n. 238/2020 del 23 giugno 2020 di ARERA, rubricata "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di servizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica COVID 19.

Verificata la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale:

- 1) Relazione accompagnamento PEF 2021;
- 2) Dichiarazione di veridicità dei dati sottoscritta dal Sindaco del Comune;
- 3) Dichiarazione di veridicità dei dati, sottoscritta dal legale rappresentante della società "Calabria Maceri e servizi srl";
- 4) Parere di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione C.C. di Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2021.

Vibo Valentia li 07/07/2021

IL REVISORE


PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DATA: _____

VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data 07/05/2021

DOTT.SSA ANTON IETTA GROSSO CIPONTE

IL SEGRETARIO

DOTT. ANTONIO MARINO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Avv. Vincenzo Carrozzino

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line ilal n..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li,

30 LUG. 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO ASSENTE



DANIELE PONTE
RESPONSABILE SETTORE UTI
ARRONE